REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1984

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84, per quanto riguarda i quantitativi di burro prodotti prima del 2 aprile 1984, per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), ed il regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (4), prevedono la vendita a prezzo ridotto, ai fini dell'esportazione, di burro d'intervento entrato all'ammasso prima di una certa data ; che per tali esportazioni viene concessa una restituzione ;

considerando che occorre tuttavia evitare che gli operatori che hanno chiesto prima del 6 aprile 1984 titoli d'esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione possano chiedere la restituzione valida per il burro prodotto durante la campagna lattiera 1983/1984, campagna caratterizzata da un prezzo d'intervento più elevato ; che è pertanto opportuno modificare i regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2268/84 è inserito il seguente articolo 7 bis :

« *Articolo 7 bis*

In sede di espletamento delle formalità doganali per l'esportazione del burro oggetto del presente regolamento, non possono essere utilizzati titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, qualora ne sia stata fatta domanda prima del 6 aprile 1984 ».

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 2278/84 è inserito il seguente articolo 13 bis :

« *Articolo 13 bis*

In sede di espletamento delle formalità doganali per l'esportazione del "ghee" oggetto del presente regolamento, non possono essere utilizzati titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, qualora ne sia stata fatta domanda prima del 6 aprile 1984 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.